

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 06 aprile 2013



STUDI DI SETTORE

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 3 Studi di settore: crollano i ricavi di manifatture e servizi Marco Mobili 1

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 20 Società, ai professionisti 2/3 dei voti Angelo Busani 3

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 20 Competenza difficile da gestire Franco Roscini Vitali 5

ENERGIA

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 16 Bonus alle imprese energivore Federico Rendina 6

AVVOCATI

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 18 L'Oua: dare via libera al decreto concordato 8

CASSA RAGIONIERI

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 19 La Cassa ragionieri investe sulle Pmi 9

ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 20 All'Istituto nuovo mandato per Baresi 10

FARMACIE

Sole 24 Ore 06/04/13 P. 21 Per le farmacie resta valido il numero chiuso Guglielmo Saporito 11

CASSA RAGIONIERI

Italia Oggi 06/04/13 P. 36 Cnpr, il ministero critica la riforma Ignazio Marino 12

La fotografia del Fisco. L'elaborazione sui dati Iva 2012 consente di mettere a punto i correttivi agli strumenti di accertamento. Crescono solo commercio ambulante (+1,2%) e pizzerie (+1,1%)

Studi di settore: crollano i ricavi di manifatture e servizi

Marco Mobili
ROMA

■ Italiani tutti in pizzeria e ai mercatini del made in China. Con il manifatturiero e il commercio al -6,1%, i servizi al -7% e i professionisti al -3 per cento, i soli due settori che lo scorso anno non hanno visto crollare i ricavi sono il commercio ambulante al +1,2% e i servizi alla persona e le pizzerie con un +1,1%. È la fotografia impietosa scattata dal Fisco sulla riduzione dei ricavi 2012 di imprese, professionisti, commercianti e artigiani nell'elaborare i correttivi anticrisi per gli studi di settore 2013 (si veda Il Sole 24Ore di ieri).

A rendere ancor più drammatico il quadro della crisi c'è la pressione fiscale che, oltre ad aver raggiunto i livelli record e insostenibili del 52% nel IV trimestre 2012 (dato evidenziato ieri dall'Istat, si veda l'articolo in alto), diventa sempre più stringente e rischia di soffocare imprese, professionisti e autonomi. Come fa notare Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali della Cna, questi contribuenti sono chiamati a fare i conti con il pagamento di imposte e tasse, come Imu, Tares e in parte l'Irap, «che restano sempre dovute, a prescindere dall'attuale formazione di un reddito e quindi anche quando l'attività svolta è in perdita».

Il "rosso" potrebbe essere dunque il filo conduttore che sembra legare le attività di impresa e di lavoro autonomo dal nord al sud Italia. Il dato migliore, anche se negativo, è quello registrato in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige che oscilla tra il -1% e il -4%. Il dato peggiore è nel Centro-Sud, dove la "caduta dei ricavi" è tra il -7% e il -10% in ben sei regioni: Lazio, Umbria, Marche,

Abruzzo, Molise e Calabria. Tra il -6 e il -7% si attestano Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e Lombardia, mentre tutte le altre regioni la percentuale di riduzione dei ricavi viaggia tra il -4 e il -6%.

L'analisi della crisi condotta dalla Sose per creare i correttivi poggia su fonti esterne (Prometeia, Istat e Banca d'Italia), dati degli Osservatori regionali e quelli relativi a oltre 100.000 imprese indicate dalle associazioni di categoria. Per rendere più incisiva l'elaborazione, il Fisco ha utilizzato le dichiarazioni Iva delle annualità precedenti e le comunica-

SOFFRONO LE PROFESSIONI

L'intero settore cala del 3% ma l'anno scorso è stato più difficile per avvocati e notai che hanno visto le entrate ridursi del 4,5%

zioni dei dati Iva relative al 2012. Non solo.

Per fotografare la crisi ci si è concentrati su circa 2.100.000 contribuenti, sui quali sono state analizzate, sulla base dei dati Iva, le tendenze dei singoli soggetti nel periodo 2009/2012. E le tendenze del triennio, sottolinea Carpentieri, «mostrano tutta la criticità del momento che stanno vivendo imprese e autonomi». Nel 2010, in relazione a ricavi e compensi del 2009, dei 205 studi di settore ben 134 presentavano valori in crescita tra il +1 e il +10% e altri 27 erano addirittura in «buona crescita» tra il +10 e il +20%. «Due anni dopo, spiega Carpentieri, la situazione è diametralmente opposta con 136 studi di settore in lieve flessione tra il -1% e il -10% contro i soli 23 studi in crescita. Per

altri 20 studi, poi, la flessione oscilla tra il -10 e il -20%».


Se si guarda allo spaccato dei singoli settori emerge, come detto, il crollo del manifatturiero con alcuni comparti in seria sofferenza, come quello degli autoveicoli (-11,2%), del tessile e abbigliamento -8,9%, della produzione di metalli e relativi prodotti -7,2%, l'editoria -8% e la lavorazione di minerali e altri non metalliferi -13,6%.

Il calo dei consumi è palpabile guardando al commercio. Quello ambulante, come detto, è il solo in positivo, e «seppur con un valore marginale (+1,2%) - dice il responsabile Cna - conferma la crisi che colpisce le famiglie e i relativi consumi sempre più rivolti a una tipologia di commercio notoriamente più a basso costo».

Nel settore dei servizi occorre un distinguo. Se si considera il comparto Edilizia, che da solo ha un calo di ricavi del 12%, il dato medio si attesta al -7,1%. Se si esclude l'Edilizia, la riduzione è del -3,9%. Tra queste l'unico dato positivo riguarda le attività dei servizi alle persone (+1,1%), ma per tutti gli altri comparti si resta in terra negativa (palestre, piscine -6,8%, consulenze e gestioni immobiliari -6,7%, autoriparatori -4,4%, intermediari del commercio -4,3%, che tocca il -7,8% per i materiali da costruzione).

Infine, anche per notai e avvocati il 2012 è stato un anno particolarmente difficile. Con l'intero settore delle arti e professioni che cala del 3,0%, gli studi legali e notarili fanno anche peggio con compensi al -4,5%. Solo le attività di consulenza evidenziano un risicato aumento (0,8%). Crollano anche architetti, ingegneri e altre attività tecniche con un -4,2 per cento.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'impatto della crisi


IL TREND DEI RICAVI

Var. % 2012/2011




ANALISI SETTORIALE

Var. % 2012/2011



COME CAMBIA LA GEOGRAFIA DEI 205 STUDI DI SETTORE



Albi & mercato. Le regole su Srl o Spa con soci finanziatori: la prevalenza non va misurata in base al capitale

Società, ai professionisti 2/3 dei voti

Il regolamento 34/2013 sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di oggi

Angelo Busani

La legge sulle società tra professionisti (legge 12 novembre 2011 n. 183) prescrive, all'articolo 10, comma 4, lettera b), che «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

Dalla normativa si desume che il requisito indispensabile è rappresentato dal fatto che nelle Stp non si decide, a livello di soci, se nel voto favorevole i soci professionisti non concorrono per almeno i due terzi. Questa previsione va ovviamente declinata a seconda di quale sia il tipo societario concretamente adottato e di come sia articolato lo statuto della società caso per caso osservata. Per altro, questo aspetto non è preso in

considerazione dal Dm 34/2013, che regola la disciplina delle società: il decreto sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di oggi, la n. 81/2013.

Se ci sono una Srl o una Spa con capitale 90, suddiviso in parti eguali su tre soci (due dei quali professionisti e uno di capitale), l'obiettivo della legge si raggiunge se lo statuto consen-

IL MECCANISMO

Al di là del possesso delle quote lo statuto può essere valido anche se prevede azioni senza «diritti»

te che le decisioni dei soci vengono assunte con il voto favorevole di entrambi i soci professionisti. Non parrebbe legittimo uno statuto che, invece, consentisse l'adozione delle decisioni dei soci con il voto favorevole di due soci qualsiasi (così che le decisioni dei soci potrebbero essere assunte con l'alleanza tra un socio professionista e un socio non professionista) oppure che consentisse l'adozione delle decisioni dei soci con il voto favorevole del 51% del capi-

tale sociale presente all'assemblea, poiché in tal caso il requisito della necessità del voto dei soci professionisti per almeno i due terzi parrebbe bypassato.

Se poi si immagina una Srl, la situazione pare legittima se, nonostante il capitale sia suddiviso al 50% tra un socio professionista e un socio non professionista, al socio professionista sia attribuito un "particolare diritto" (in base all'articolo 2468, comma 3 del Codice civile) consistente nel porre il veto su qualsiasi decisione dei soci: in tal caso, occorrendo il consenso del socio professionista su qualsiasi decisione da adottarsi dai soci, pare che il requisito dei due terzi prescritto dalla legge sia soddisfatto.

Ancora, se si pensa a una Spa, si può immaginare ad esempio un capitale di 500 mila euro, suddiviso in 250 mila azioni ordinarie (spettanti ai soci professionisti) e in 250 mila azioni privilegiate (spettanti ai soci non professionisti); anche in tal caso la situazione appare conforme a quella prevista dalla legge, poiché solo ai soci professionisti competono le decisioni assembleari e quindi si ha, per i soci professionisti, una posizione addirittura mi-


gliore di quella (dei due terzi) prescritta dalla legge.

Insomma, nonostante che il testo della legge non aiuti, poiché i due terzi dei voti appaiono in effetti correlati dal legislatore al "numero dei soci professionisti" e alla "partecipazione al capitale sociale dei professionisti" deve probabilmente ritenersi che, quando si giunge a un assetto nel quale i soci professionisti "pesano" per almeno due terzi nelle decisioni dei soci, qualsiasi altro requisito non abbia rilevanza. E così, in particolare, dovrebbe desumersi che:

a) la legge non detti requisiti di "teste" e, quindi, una Stp può ad esempio essere formata da nove soci di capitale e da un socio professionista, basta che costui conti per 2/3 nelle decisioni dei soci;

b) la legge non detti requisiti di capitale e quindi il capitale sociale pare poter essere formato con qualsiasi tipo di apporto da parte delle varie categorie di soci, ma a condizione che ne derivi un assetto di rapporti tale da non permettere l'adozione di decisioni dei soci se la maggioranza occorrente non sia formata per almeno due terzi da soci professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I principi generali



01 | INCARICO PROFESSIONALE

Il cliente della Stp ha diritto di pretendere la prestazione professionale da parte di un determinato professionista

avvalersene, ma il cliente ha diritto di dissenso, da esercitare in forma scritta entro tre giorni

02 | INFORMAZIONE DEL CLIENTE

La società deve fornire al cliente l'elenco dei soci professionisti e deve informare il cliente che, in mancanza di scelta, l'incarico professionale potrà essere eseguito da uno qualsiasi dei soci della Stp in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale

04 | ONORABILITÀ

Devono possederla tutti i soci di capitali e gli amministratori delle società socie della Stp

05 | DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A UNA PLURALITÀ DI STP

Vale sia per tutti i soci della Stp, sia mono che multi professionali

03 | AUSILIARI E SOSTITUTI

Il professionista può

06 | PUBBLICITÀ

La Stp deve iscriversi al Registro delle imprese

Il fisco. I regimi possibili

Competenza difficile da gestire

Franco Roscini Vitali

Principio di competenza di difficile applicazione per le società tra professionisti. È difficilmente applicabile alle prestazioni professionali la tassazione per competenza prevista ordinariamente per tutte le società, di persone e di capitali, dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Dal punto di vista civilistico, per le società, il principio di competenza si applica in base alla previsione dell'articolo 2423-bis del Codice civile, che elenca i principi generali di redazione del bilancio, integrato dal punto di vista tecnico dal principio contabile Oic 11.

Quest'ultimo rammenta che per ottenere il rispetto del principio di competenza i costi devono essere correlati ai ricavi: in sostanza, la determinazione del risultato di esercizio implica un

bilire a tale data lo stato di avanzamento della stessa, pertanto la competenza nell'esercizio $x+1$, non è facile e può essere fonte di dubbi. Passando poi al fronte fiscale, in molti casi, il rischio di contestazioni è più che concreto: per i servizi, l'articolo 109, comma 2, lettera b) del Tuir prevede, in via generale, la rilevanza al momento dell'ultimazione della prestazione.

Per le imprese esistono documentazioni, quali contratti e registrazioni contabili, che supportano il comportamento te-

nuto: si pensi, per esempio, ai contratti di appalto. Per le prestazioni professionali il discorso può essere diverso, in quanto in molti casi possono non esistere contratti che definiscono e delimitano con precisione e in dettaglio il contenuto delle prestazioni. Per esempio, può non essere facile stabilire se l'incarico relativo a una prestazione professionale è concluso con l'ultimazione di una determinata prestazione, e pertanto il compenso è definitivamente acquisito anche se non incassato, oppure no e se quanto eventualmente incassato dal professionista è a titolo di acconto.

Il tutto si complica per effetto del passaggio successivo, relativo alla correlazione dei costi

con i ricavi-compensi: se il ricavo è definitivamente acquisito i costi seguono lo stesso, in caso contrario devono essere "sospesi", perché sono i costi che seguono i ricavi.

Pertanto, la tassazione delle società professionali dovrebbe seguire il più facile criterio di cassa che il legislatore dovrebbe prevedere anche per gli aspetti civilistici.

Infine, per molti professionisti, in particolare delle professioni non economiche, si tratterebbe di acquisire concetti, quali principio di competenza, correlazione costi-ricavi, differenza tra ricavi-compensi e volume d'affari Iva che non fanno parte delle abituali conoscenze.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROBLEMA

I ricavi sono datati in base al termine della prestazione ma il principio mal si applica ai servizi professionali

procedimento di identificazione, misurazione e correlazione di proventi e costi relativi all'esercizio stesso. Con riferimento ai servizi, i ricavi sono generalmente riconosciuti quando gli stessi sono completati e resi e, pertanto, sono fatturabili.

Il rispetto del principio di competenza con riferimento alla cessione/acquisto di beni, generalmente, non presenta particolari difficoltà, mentre per le prestazioni di servizi il discorso è più delicato e complesso. Stabilire, alla fine dell'esercizio, se una prestazione è ultimata o sta-



Energia. I ministeri Sviluppo ed Economia hanno varato il decreto annunciato un anno fa che rimodula gli oneri

Bonus alle imprese energivore

Passera: stimolo alla competitività - Confindustria: passo per eliminare i divari

Federico Rendina
ROMA

■ Oneri meno pesanti, come da tempo promesso, per le imprese particolarmente energivore. L'impegno formulato con l'articolo 39 del "decreto sviluppo" del giugno 2012 prende finalmente forma, anche se per trasformarsi in un atto pienamente operativo servirà un regolamento attuativo. Il primo via libera è comunque arrivato con il decreto ministeriale firmato dai ministri dello Sviluppo e dell'Economia, Corrado Passera e Vittorio Grilli. Le attese agevolazioni per le imprese ad alta intensità energetica saranno mirate soprattutto - sottolinea il Governo - sulle industrie di dimensione medio-piccola. Ma a cambiare sarà direttamente il criterio base per redistribuire gli oneri fiscali e parafiscali, che rappresentano una componente significativa e crescente dei costi energetici.

Il provvedimento - specifica una nota ministeriale - «introduce un nuovo concetto di azienda energivora, che d'ora in poi sarà identificata in base all'incidenza del costo dell'energia sul proprio volume complessivo d'affari, e non solo sull'ammontare del valore assoluto dei

costi energetici». Le imprese avranno dunque diritto ad agevolazioni sia sulle accise per l'energia complessivamente utilizzata nella loro attività sia sui cosiddetti oneri di sistema, composti in larga misura dagli incentivi per le rinnovabili.

I criteri sono definiti, ma l'individuazione dei dettagli operativi verrà da un regolamento che il ministero dello Sviluppo promette di varare quanto prima sotto forma di un atto di in-

I NUOVI CRITERI

Le agevolazioni saranno dedicate alle aziende a maggiore intensità energetica con riduzioni ad accise e oneri di sistema

diritto all'Authority per l'energia, chiamata a rimodulare gli oneri.

Per ora si sa che le aziende con un costo totale dell'energia superiore al 3% del fatturato avranno diritto ad agevolazioni sulle accise. E che le aziende con un rapporto tra costo dell'elettricità e fatturato superiore al 2% godranno di oneri di sistema ridotti. Le riduzioni cre-

sceranno proprio in base a tale rapporto e per l'applicazione delle agevolazioni viene comunque mantenuta una soglia minima di consumo energetico, pari a 2,4 gigawattora l'anno.

«Con questo decreto - sottolinea il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera - favoriamo il rafforzamento della competitività di migliaia di aziende medio-piccole» in coerenza con «quanto previsto dalla normativa comunitaria e in linea con quelle concesse da diversi altri Paesi membri, come ad esempio la Germania».


Esprime soddisfazione la Confindustria, che considera il decreto un primo significativo intervento che getta le basi per riequilibrare il differenziale di competitività tra le imprese manifatturiere italiane ed europee. L'associazione imprenditoriale auspica dunque che gli atti di indirizzo che dovranno rendere esecutivo il provvedimento possano assicurare effettivamente alle piccole e medie imprese italiane energivore lo stesso trattamento riservato ai competitori nei principali paesi europei.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



www.ilssole24ore.com

Il testo del decreto





IMAGOECONOMICA

Gli extra-costi energetici

153

Il gap elettrico dell'Italia

Costo in euro a MWh per le medie imprese rispetto ai 56 euro della Germania

45

Gli oneri di sistema

Costo in euro a MWh della componente A3 per le Pmi, rispetto ai 12 euro del 2010

Professionisti

PARAMETRI AVVOCATI

L'Oua: dare via libera al decreto concordato

L'Organismo unitario dell'avvocatura indica al Consiglio nazionale forense i correttivi da apportare al testo del regolamento sui parametri. Ma prima di elencare le modifiche, l'Oua chiede con forza al Cnf di dare parere favorevole all'approvazione al decreto ministeriale 140/2012 nella versione concordata con le varie componenti dell'avvocatura. Stesso invito è rivolto anche al ministro della Giustizia che, secondo l'Oua ha

dichiarato di aver bisogno del via libera del Cnf più «per buon istituzionale» che per necessità giuridica. Per raggiungere lo scopo l'Oua chiede alle componenti più rappresentative dell'avvocatura di esercitare un'azione congiunta per ottenere la convocazione di un nuovo tavolo in cui invitare via Arenula a licenziare i parametri concordati. Con la stessa delibera l'Oua annuncia anche una possibile astensione sulla geografia giudiziaria e in caso di approvazione del Dpr sul risarcimento danni per incidenti stradali e malasanità.



Previdenza. Per contrastare la crisi

La Cassa ragionieri investe sulle Pmi

■ Investire in fondi che finanziano le piccole e medie imprese. È quanto sta valutando la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali, come riferito dal presidente Paolo Saltarelli a margine di un incontro dedicato al tema dell'etica professionale e dell'evasione fiscale.


«La difficoltà delle aziende nell'accesso al credito - ha dichiarato Saltarelli - genera effetti negativi anche sull'indotto dei professionisti. Per questo motivo, la **Cassa ragionieri**, che conta oltre 30mila iscritti, sta analizzando investimenti in asset manager che, attraverso due fondi, finanzino le piccole e medie imprese mediante la sottoscrizione

di strumenti di debito emessi dalle stesse, con vantaggi di carattere fiscale. I due asset manager sono Riello Investimenti Partners Sgr e Muzinich & Co. Ltd.

Tale scelta, se verrà attuata, secondo il presidente potrebbe determinare anche un effetto collaterale positivo per gli stessi ragionieri, che al pari delle aziende stanno sentendo gli effetti della crisi economica, e non costituire solo un'occasione di investimento per la Cassa. «In questo modo - ha proseguito Saltarelli - si creerà anche un indotto per la categoria, perché un'azienda sana che produce ha sempre bisogno dell'azione di professionisti».

M. Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONSIGLIO NAZIONALE

All'Istituto nuovo mandato per Baresi

■ Virgilio Baresi è stato confermato alla presidenza dell'Istituto nazionale **revisori legali**, al termine dell'assemblea annuale dei delegati provinciali, ieri a Milano. «Vogliamo vivere insieme un grande passaggio per la libera professione del revisore legale, sancita dal decreto legislativo 39. Vogliamo creare - ha detto Baresi - un circuito per tutti gli iscritti in quelle realtà internazionali dove potranno operare i revisori legali. Un network

di professionisti che opererà per l'Italia e per l'Europa». Tra gli obiettivi, Baresi ha indicato il riconoscimento ai revisori della rappresentanza tributaria e la realizzazione della Cassa di previdenza condivisa con i ragionieri. Paolo Saltarelli, presidente della Cassa ragionieri, siede ora in Consiglio nazionale. Tra i nuovi arrivi in Consiglio nazionale, Antonio Tamborino, ex presidente dei dottori commercialisti (durante il suo mandato è stata definita la disciplina dell'Albo unico con i ragionieri), e Giovanni Morano, ex direttore dell'Istituto revisori, la "vecchia" società dei commercialisti per la gestione del Registro, ora passato all'Economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Consiglio di Stato. Distribuzione sul territorio

Per le farmacie resta valido il numero chiuso

Guglielmo Saporito

Acque agitate nei Comuni per l'apertura di nuove **farmacie** (legge n. 1 del 2012): lo testimonia la sentenza del Consiglio di Stato n. 1858 depositata il 3 aprile 2013, decidendo sulla collocazione di una farmacia in Costa Smeralda.

Le norme del 1968 parlano di "sedi" delle farmacie, mentre la legge 1/2012 usa il termine "zone", senza più prevedere un "**pianta organica**". Dalla diversa terminologia si era desunta una maggiore elasticità sia per le nuove istituzioni che per i trasferimenti di esercizi all'interno della zona assegnata. Ma secondo il Consiglio di Stato non è cambiato nulla: i nuovi vocaboli non alterano il sistema, perché rimane (sempur affidata al Comune, invece che alla Regione) la necessità di uno strumento pianificatorio corrispondente alla vecchia pianta organica. Inoltre, le "zone" assegnate alle farmacie dalla legge 1/2012 corrispondono alle "sedi" della legge 475 del 1968.

Nel caso specifico, i giudici hanno condiviso la possibilità di spostare una farmacia all'interno della stessa zona, decentrandola da Porto Cervo a una località che durante l'anno risultava più popolata, all'interno della stessa sede (oggi denominata "zona"). Al più, sottolinea il giudice, nella stagione turistica si potrà aprire un temporaneo "dispensario" farmaceutico nella più frequentata area turistica. Se la riforma del 2012 ha la stessa logica del regime precedente (legge 475/1968), troveranno soluzione anche i problemi generati dall'apertura delle nuove farmacie previste in attuazione del mutato rapporto (1:3300 rispetto al precedente 1:5000) con la popolazione. È quindi confermata la linea adottata dal Tar Piemonte (ordinanza 119/2013), che impone al Comune di Volvera di saturare prima le esigenze delle zone esterne e non servite, per poi poter collocare un nuovo esercizio in una zona già servita.


Lo stesso principio, di equa distribuzione sul territorio e di accessibilità al servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, era stato correttamente applicato al Comune di Avellino, privilegiando collocazioni su nuove direttrici urbanistiche della città (Tar Salerno, 607/2013). In altri termini, non è possibile, per le farmacie, trasferirsi al di fuori della propria sede affermando che non esiste più una pianta organica (come intendeva fare una professionista di Lucca, fermata dal Consiglio di Stato, 751/2013); nemmeno è consentito addensare le farmacie in zone già servite, prima di soddisfare le esigenze delle nuove direttrici di espansione.

Il numero delle farmacie aumenta, ma non a danno dell'utenza, che vedrà soddisfatte le zone carenti. Il rischio di una concentrazione in zone redditizie è quindi evitato, con sollievo per le attività già radicate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il testo della sentenza
www.ilsole24ore.com/norme



È vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un'autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). Tuttavia rimane invariato l'impianto generale della disciplina, a partire dal "numero chiuso" delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il "numero chiuso" implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. **Consiglio di Stato, sentenza n. 1858/2013**




Cassa ragionieri scrive ai delegati Cnpr, il ministero critica la riforma

DI IGNAZIO MARINO

I ragionieri rischiano di restare senza riforma previdenziale ancora per un po'. La cassa nazionale di previdenza di categoria, infatti, dopo quasi sei mesi di vana attesa, si prepara ad impugnare l'unico provvedimento prodotto dai ministeri vigilanti a fine gennaio 2013 contenente 44 rilievi che, oggi, in assenza di un ok definitivo alla riforma, rischia di diventare ufficialmente una bocciatura del restyling allo statuto e al regolamento per assicurare all'ente la sostenibilità a 50 anni richiesta dalla legge Fornero (l. 214/2011). È quanto spiega il presidente dell'istituto pensionistico Paolo Saltarelli in una e-mail indirizzata ai delegati in cui ripercorre l'iter a ostacoli di una riforma approvata ufficialmente, fuori dai termini, il 10 novembre (si veda tabella in pagina) ma che subito si è impantanata nelle stanze ministeriali. I vertici della Cnpr infatti, hanno incontrato i funzionari dei ministeri vigilanti per cercare di spiegare le misure adottate. «Il tentativo», spiega Saltarelli, «è stato inutile: ci siamo trovati davanti a una per noi incomprensibile rigidità e mancanza di apertura al dialogo e alla collaborazione». Rigidità che il 30 gennaio si è

trasformata in un documento ufficiale con il quale sono stati segnalati «ben 44 rilievi» e sui quali la Cassa ha lavorato per rispondere all'organismo vigilante. Tuttavia, spiega ancora il numero uno della Cnpr, «i legali che ci hanno assistito in questo percorso ci hanno fortemente suggerito di impugnare il provvedimento ministeriale del 30 gennaio in quanto la mancata impugnazione lo renderebbe definitivo e configurerebbe, da parte nostra, acquiescenza. Il ricorso è stato notificato ai ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze il 28 marzo». Se entro 30 giorni i ministeri non daranno il via libera alle misure il ricorso sarà depositato al Tar mentre, nei giorni scorsi, è stato notificato anche alla Cassa dei dottori commercialisti. «Senza questo passaggio», si legge nella e-mail, «corriamo il rischio, molto concreto, che il Tar lo dichiari inammissibile». La Cnpadc è infatti parte in causa in questa vicenda in quanto i ministeri sostengono che la riforma potrebbe aprire un conflitto con Cassa dottori commercialisti sull'obbligo di iscrizione all'istituto dei ragionieri per quei oggetti iscritti alla Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

—© Riproduzione riservata—



L'iter della riforma

25/09/2012	Il cda della Cassa presenta la riforma per la sostenibilità a 50 anni (art. 24, comma 24, legge 214/2011) all'Assemblea dei delegati, che però la boccia
30/09/2013	Scadenza dei termini per l'invio ai ministeri vigilanti della riforma
10/11/2012	Approvazione (a termini scaduti) della riforma da parte dell'assemblea dei delegati
11/11/2012	Invio della riforma ai ministeri vigilanti per il via libera definitivo
30/01/2013	Recapitata alla Cnpr la lettera dei ministeri vigilanti con 44 rilievi alla riforma
28/02/2013	Approvazione da parte del cda di Cnpr alcuni correttivi «non sostanziali» alla riforma. Segue nuovo invio ai ministeri vigilanti di statuto e regolamento corretti
28/03/2013	Notificato ai ministeri vigilanti il ricorso al Tar contro la bocciatura della riforma
25/04/2013	Se entro questa data (ovvero entro 30 giorni dall'ultima notifica agli interessati) i ministeri non daranno il via libera alla riforma il ricorso sarà depositato al Tar